



Regolamento per l'utilizzo di aree del Parco di Veio a scopo campeggio

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 23 novembre 2012)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le attività di campeggio mobile itinerante come definito dalla legge regionale 25/2009. Per tali attività è escluso l'uso di camper o roulotte. Sono escluse altre attività di campeggio.

Art. 2

Le richieste di pernottamento nell'area protetta possono essere presentate da organizzazioni e/o associazioni giovanili senza scopo di lucro, firmatarie del Protocollo d'intesa con la Regione Lazio in data 13 giugno 2006 (Forum Permanente del Terzo Settore, AGESCI, CNGET, FSE, MASCI), che intendono realizzare attività socio-educative e didattiche; tali richieste devono essere presentate al sindaco del Comune presso il quale si intende soggiornare e per conoscenza, al direttore del Parco di Veio in Via Felice Cavallotti, 18 00063 Campagnano di Roma.

Art. 3

Le aree presso cui è possibile svolgere attività di campeggio sono individuate dall'Ente Parco su proposta dei Comuni. Per ciascuna di tali aree l'Ente Parco stabilisce un numero massimo di partecipanti, il tipo di campeggio autorizzabile e fornisce prescrizioni specifiche. Agli stessi Comuni richiedenti è demandata, inoltre, una volta ottenuta l'approvazione dell'Ente Parco, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni degli Enti competenti, la perimetrazione dell'area e l'apposizione di adeguata segnaletica riportante almeno i seguenti obblighi e condizioni generali:

- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale; aggiungere l'indicazione della più vicina area parcheggio (l'accesso alle auto è consentito ove possibile, è vietato comunque il fuori strada),
- Costruzioni: ogni tipo di attrezzatura e quant'altro utilizzato deve essere smontato e rimosso al momento di lasciare il campeggio,
- Fuochi: vietato l'uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge,
- Pulizia campeggio: al termine del soggiorno nell'area non deve essere lasciato alcun tipo di rifiuto,
- Uso del suolo: sia mantenuta l'originaria condizione del luogo, non venga arrecato danno alcuno e venga in ogni caso ripristinato l'originario stato dei luoghi.

Il rispetto di tali indicazioni non esclude l'obbligo di rispetto delle normative vigenti.

Il Comune, deve inoltre, comunicare preventivamente l'elenco delle prenotazioni all'Ente Parco con cadenza settimanale.

Art. 4

Per quanto riguarda le singole aree proposte dai Comuni, a seguito dell'esame istruttorio della commissione appositamente costituita, si riportano le prescrizioni specifiche cui i richiedenti dovranno attenersi:

Sito di Portonaccio (Comune di Roma)

1. Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone; in occasione di particolari eventi può essere consentito il campeggio ad un numero superiore di campeggiatori previa autorizzazione all'Ente Parco;
2. Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti.
3. Utilizzo dell'area per campeggiare limitato alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
4. Divieto di abbandonare i sentieri;
5. Divieto di apporre chiodi negli alberi e di legare fili di ferro od altre funi;
6. Divieto di arrecare disturbo alla fauna selvatica, manipolando le testuggini od arrecando disturbo diretto ad altre specie di rettili o anfibi;
7. Divieto di distruzione della flora spontanea;
8. Divieto di camminare all'interno dei corsi d'acqua, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
9. Divieto di lavare oggetti in fontanili o corsi d'acqua utilizzando detersivi;
10. Divieto di utilizzo di apparecchi che producono rumori (megafoni, stereo) per non arrecare disturbo alla fauna;
11. Divieto assoluto di accensione dei fuochi all'aperto;
12. Obbligo di utilizzo di strutture di WC chimico, che dovranno essere rimosse al termine del soggiorno;
13. Obbligo, al termine del soggiorno, di lasciare l'area pulita senza alcun tipo di rifiuto, provvedendo, se necessario, alla rimozione di quanto abbandonato da altri;
14. Limite all'accesso di automezzi in prossimità del sito alle sole operazioni per lo scarico ed il carico dei materiali.

Sito in località mola di Formello (Comune di Formello) - Sito zona Assura (Comune di Morlupo) - Sito presso Monte Mariello (Comune di Castelnuovo di Porto)

1. Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone; in occasione di particolari eventi può essere consentito il campeggio ad un numero superiore di campeggiatori previa autorizzazione all'Ente Parco;
2. Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti.
3. Utilizzo dell'area per campeggiare limitato alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
4. Divieto di abbandonare i sentieri;
5. Divieto di apporre chiodi negli alberi e di legare fili di ferro od altre funi;

6. Divieto di arrecare disturbo alla fauna selvatica;
7. Divieto di distruzione della flora spontanea;
8. Divieto di camminare all'interno dei corsi d'acqua e di rimuovere la vegetazione all'interno dei fontanili, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
9. Divieto di lavare oggetti in fontanili o corsi d'acqua utilizzando detersivi;
10. Divieto di utilizzo di apparecchi che producono rumori (megafoni, stereo) per non arrecare disturbo alla fauna;
11. Obbligo di utilizzo di strutture di WC chimico, che dovranno essere rimosse al termine del soggiorno;
12. Obbligo, al termine del soggiorno, di lasciare l'area pulita senza alcun tipo di rifiuto, provvedendo, se necessario, alla rimozione di quanto abbandonato da altri;
13. Limite all'accesso di automezzi in prossimità del sito alle sole operazioni per lo scarico ed il carico dei materiali.
14. In relazione all'accensione dei fuochi, questi possono essere predisposti solo all'interno di appositi bracieri e comunque ad una distanza non inferiore a 200 m dal margine del bosco (in conformità al Regolamento Forestale art. 93). Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato e deve essere predisposto un contenitore con l'acqua per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Eventuali aree proposte da altri Comuni saranno oggetto di successivi esami istruttori da parte della commissione e deliberati dal Commissario Straordinario.

Art. 5

La comunicazione di campeggio presso le aree individuate avviene a seguito di domanda scritta da parte del responsabile del gruppo soggiornante, da presentarsi previa compilazione dell'apposito modulo allegato al sindaco del Comune presso cui si intende soggiornare il quale provvederà a trasmetterla per opportuna conoscenza al direttore del Parco.

La comunicazione al sindaco dovrà comprendere tutte le autorizzazioni e garanzie eventualmente necessarie (autorizzazione delle autorità sanitarie locali, strutture locali delle forze dell'ordine, impegno a garantire le condizioni igienico-sanitarie, con l'installazione di un numero di bagni chimici adeguato al numero e alla tipologia dei partecipanti) all'effettuazione del campeggio.

Art. 6

Il presente regolamento è considerato implicitamente accettato all'atto della presentazione della comunicazione, anche senza espressa dichiarazione del responsabile del gruppo ospitato, che si intende abbia letto e preso atto del regolamento stesso presente e visibile sul sito internet del Parco di Veio e dei Comuni del Parco.

Art. 7

I gruppi devono essere accompagnati da uno o più adulti designati dall'associazione organizzatrice come responsabili del gruppo, delle attività e dei singoli partecipanti; al momento della comunicazione deve essere formalizzato:

- il nome e le generalità di ciascun responsabile o di persone maggiorenni da essi espressamente delegate presenti per tutta la durata del soggiorno,
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto,
- la zona prescelta, che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica,
- la tipologia di soggiorno con l'indicazione del numero di bagni chimici ed il loro posizionamento su mappa/planimetria/foto aerea,
- l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio ed alle autorità sanitarie locali,
- l'impegno a ripulire l'area di campeggio ed a lasciare i luoghi nello stato in cui sono stati trovati,
- l'impegno a rimuovere le attrezzature per il campeggio nell'arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all'ambiente;

Art. 8

Al termine del soggiorno, in caso di danni o scarsa pulizia della zona campeggio, sarà richiesto al gruppo ospitato, tramite il suo responsabile, il ripristino dell'area.

Art. 9

Nell'ottica di una collaborazione attiva fra l'Ente Parco di Veio e le Associazioni Scout, si ritiene importante coinvolgere i partecipanti nelle attività di rilevamento di dati faunistici. Si invitano pertanto gli stessi a compilare la scheda di rilevamento della fauna selvatica scaricabile dal sito internet del Parco: www.parcodiveio.it. e a rinviarla all'Ente con le modalità in essa indicate.

Art. 10

Per tutti i casi non normati dal presente regolamento, si fa riferimento alle LLRR 25/2009 e 29/1997 ed alla normativa vigente.

Il presente regolamento rimane in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco e del relativo regolamento.

